

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Laura De Simone Presidente

Dott. Luisa Vasile Giudice rel

Dott. Francesco Pipicelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO MOTIVATO DI OMOLOGA EX ARTT. 25 SEXIES

VISTO il ricorso rubricato al n. RG 7/2023 proposto DA *

omissis

OSSERVA

La disciplina del concordato semplificato (art. 25 sexies CCII) stabilisce che, quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo perché non è stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate e che non risultano praticabili le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. c), l'imprenditore possa presentare, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione della suddetta relazione finale (art. 17, comma 8), una proposta di concordato per cessione dei beni (unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39) che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. L'imprenditore, dunque, chiede (direttamente) l'omologazione del concordato. Al tribunale è demandata, in prima battuta, la valutazione della ritualità, che consiste nell'esame circa la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura.

Dunque, questa nuova figura non può essere utilizzata in via autonoma e immediata ma solo quale sviluppo della composizione negoziata non riuscita: si tratta, come osservato, di una non autonomia procedurale, in quanto per essa è preconditione l'esperimento infruttuoso del tentativo di composizione negoziata (il che significa che la situazione in cui versa il debitore all'ingresso in concordato semplificato non è più solo quella dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui all'art.12 CCII previsto per l'ingresso in composizione negoziata, ma ha ormai assunto i connotati della stabilità/irreversibilità).

L'altro requisito, ossia che il debitore abbia operato secondo correttezza e buona fede nel corso delle trattative, è requisito che deve verificarsi in una fase anteriore al deposito del ricorso per concordato ed in una sede diversa (così assumendo il valore di condizione della domanda).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies, il tribunale cui è indirizzata la domanda di concordato semplificato compie un primo scrutinio d'apertura, che investe la "ritualità" della proposta, nel contempo acquisendo tra i documenti: la relazione finale dell'esperto; un suo parere specifico avente riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; il parere di un

ausiliario, all'uopo nominato ex art. 68 c.p.c., al fine di formulare valutazioni (ad ampio spettro) inclusive di ciascun profilo dell'ipotesi concordataria formulata dal debitore.

Nella verifica iniziale di "ritualità della proposta", si considera, dunque, la regolarità della documentazione depositata e quella della procedura svolta, la legittimazione alla proposta, la tempestività del ricorso, il tutto non solo sotto un profilo meramente esteriore ma anche, per così dire prima facie, quanto al profilo della legittimità sostanziale della proposta (che deve rispondere ad uno schema minimo e imprescindibile, dato dal rispetto dell'ordine delle prelazioni, dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dall'assicurazione a ciascun creditore della garanzia di un'utilità, dalla rispondenza della relazione dell'esperto ad un principio di realtà e razionalità).

Nel caso di specie, tale controllo e vaglio iniziale -una volta acquisito in data 6.12.23 il parere dell'esperto indipendente dott. * , nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di TRS, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25-sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 14/2019 in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dal concordato semplificato di TRS- è stato operato con provvedimento 21.12.23 (qui da intendersi richiamato) con il quale si è nominato l'Ausiliario in persona del dottor * e si è fissata udienza per omologa al 7-3-24 (poi differita al 14.3.24), con nomina dell'Ausiliario nella persona del dott. * e richiesta di parere su una serie di profili ivi indicati:

“esamini l'ausiliario la documentazione depositata dalla ricorrente, rilevando eventuali criticità tecniche della proposta e del piano anche in punto di fattibilità, verificando specificamente la compatibilità delle assunzioni economiche del piano: • con la vendita competitiva ai valori indicati, anche con riguardo alle offerte irrevocabili e VINCOLANTI pervenute e/o INTEGRATE (V. NOTA DEL 20.12.23) e/o da assumersi e con valutazione sulla invocata esclusione degli effetti di cui all'art.2560 II co cc;

- • con la produzione dei flussi attivi dell'azienda in esercizio per come esposti;
- • con il budget di cassa previsionale;
- • con la congruità dei debiti indicati come prededucibili derivanti dalla gestione del ramo aziendale;
- • con la copertura di tali debiti prededucibili;
- con la ragionevole possibilità di pagare i creditori chirografari mediante risorse a loro destinabili ;

esprima un parere di completezza ed attendibilità della relazione finale (anche con riguardo allo svolgimento della composizione negoziata) e del parere dell'esperto sui risultati della liquidazione nell'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Dunque, in ordine ai presupposti di cui all'art.25 sexies co.3 e 4 CCII può richiamarsi il precedente decreto del 21.12.23 e, sinteticamente, ribadire che: risulta rispettato il termine di 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all'art.17 co.8 CCII, in quanto la relazione finale dell'esperto è stata comunicata all'imprenditore in data 31-10-23 e il ricorso è stato depositato in data 20-11-23; l'esperto ha dichiarato la correttezza e buona fede delle trattative, l'esito

negativo e l'impraticabilità delle soluzioni di cui all'art.23 co.1 e 2 lett.b); la società debitrice * già in composizione negoziata, ha dunque presentato, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale di cui all'art. 17 co. 8 CCII, la proposta di concordato semplificato corredata da piano di liquidazione e da tutti i documenti indicati nell'art. 39 CCI, chiedendone ritualmente l'omologa.

Nei 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologa al 7.3.24, sono state depositate le opposizioni dei creditori * * * 1 * 5 * 6 (* 3 non ha svolto opposizioni ma solo una costituzione in cui ha dichiarato che pretermesso dalla procedura in esame il voto dei chirografari ai fini della relativa omologazione, che sarebbe stato altrimenti negativo – si riserva ogni azione ulteriore), rispetto alle quali la Società ha depositato memoria di replica del 6-3-24, cui seguiva differimento di udienza al 14-3-24 e autorizzazione di ulteriori memorie di replica; il PM presente all'udienza del 14.3.24 ha depositato osservazioni in merito al ricorso per omologa con richiesta di inammissibilità e di apertura della liquidazione giudiziale.

Occorre, adesso, procedere alle valutazioni specifiche proprie della presente fase di omologazione, avente ad oggetto i profili sottoposti al controllo di omologa.

Sussiste, ai sensi dell'art. 1 comma 2, art. 3 ed allegato A del reg. UE 848/2015, la giurisdizione e la competenza territoriale di questo tribunale di questo Tribunale, avendo la società istante sede legale e * 7 el Comune di MILANO, compreso nel circondario del Tribunale di Milano, ovvero in Via Giuseppe Verdi MILANO.

In sintesi, il Piano di liquidazione prevede la progressiva liquidazione degli attivi disponibili sia quelli ricompresi nel Ramo TRS sia gli ulteriori attivi sociali (crediti commerciali e intercompany) non inclusi nel perimetro dell'Offerta, da effettuarsi entro il 30 settembre 2024; quanto invece alla proposta ai creditori, e fermo che non si prevede alcun rimborso delle passività qualificate come postergate, la Società prevede che la soddisfazione dei creditori avverrà, come segue: pagamento di passività prededucibili e spese di giustizia integralmente alle rispettive scadenze, mediante disponibilità di cassa iniziali e proventi rivenienti dalla temporanea prosecuzione dell'attività aziendale del * (ante cessione); pagamento delle passività privilegiate, integralmente, anche tramite riparti parziali, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, mediante i proventi derivanti dalla cessione del Ramo TRS sulla base dell'Offerta (nelle more avvenuta), nonché delle disponibilità liquide della Società, con termine per il saldo del privilegio entro 6 mesi dall'omologa; pagamento delle passività chirografarie, nella misura del 6,45% del valore nominale di ciascuna posizione, ragionevolmente entro 12 mesi dall'omologa (anche tramite riparti parziali), e comunque successivamente all'avvenuto integrale soddisfo delle passività privilegiate, ciò mediante i proventi derivanti dalla liquidazione degli attivi residui di TRS (crediti commerciali e intercompany) non inclusi nel perimetro dell'Offerta, nonché grazie alle disponibilità liquide che residueranno dopo il pagamento integrale del privilegio; la percentuale di rimborso dei creditori chirografari potrebbe aumentare fino a oltre il 10% nel caso di liberazione di tutti o alcuni dei fondi rischi appostati o, in generale, per qualunque incremento dovesse realizzarsi nell'attuazione del piano di liquidazione, che andrebbe a beneficio dei creditori chirografari.

In generale, l'aspettativa della Società, sulla base del piano, è quella di poter ultimare il pagamento di tutti i creditori sociali entro la fine dell'esercizio 2024.

La soddisfazione dei creditori avverrà, dunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25-sexies, comma 5, CCII e dunque nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

In sede di omologazione, il Tribunale verifica art.25 sexies co 5 CCII): 1- la regolarità del contraddittorio e del procedimento e il corretto svolgimento della procedura, 2- il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; 3-la fattibilità del piano di liquidazione (non solo giuridica ma anche economica del piano in considerazione del fatto che, per tale decisione, il Tribunale si basa sui pareri dell'esperto e dell'ausiliario);

4-che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore; all'esito positivo delle suddette verifiche il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato immediatamente esecutivo.

1-regolarità del contraddittorio e del procedimento e il corretto svolgimento della procedura. La Società ha provveduto ad effettuare le notifiche come da decreto di fissazione udienza, secondo tempistiche e modalità ivi prescritte.

Come già visto, risulta rispettato il termine di 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all'art.17 co.8 CCII, (la relazione finale dell'esperto è stata comunicata all'imprenditore in data 31-10-23 e il ricorso è stato depositato in data 20-11-23); al ricorso sono allegati tutti i documenti indicati nell'art. 39 CCII, oltre alla relazione finale dell'Esperto dottor * , del 31.10.23, in cui si legge:

Secondo il Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del 28 09 2021, la scrivente ha:

incontrato tempestivamente l'Imprenditore al fine di approfondire l'attività della Società, le cause della crisi, le linee guida del piano di risanamento, le contromisure poste in essere e da attuare per contrastare e superare lo squilibrio finanziario;

richiesto informazioni all'organo di controllo e al revisore legale riguardo le aree di loro competenza;

consultato nel corso di diversi incontri, le principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile) sulle cause del declino dell'impresa e sull'andamento della gestione;

eseguito il test pratico con la Società e il supporto degli advisor finanziari;

acquisito la check list compilata dalla Società, che è risultata completa e coerente con i suoi assunti e con la finalità del piano;

redatto tre pareri su richiesta e a supporto delle decisioni del Giudice, in occasione della conferma delle misure protettive e della loro successive proroga e quando la Società ha fatto istanza per ottenere dal Tribunale il rilascio dell'autorizzazione a contrarre una nuova linea di credito (autoliquidante) ex art. 22, comma 1, lett. a) CCII; l'Esperto ha inoltre espresso le proprie considerazioni in relazione alle proposte di saldo e stralcio inviate a tutti i creditori in un "parere" allegato alle medesime all'inizio dello scorso mese di agosto, ponendo in particolare l'accento sulla tempistica accelerata del ristoro quale elemento negoziale nelle trattative;

fatto convocare le molteplici e diverse parti interessate, quando sono state ravvisate concrete prospettive di risanamento, presenziato e seguito lo stato delle trattative, fino alla loro conclusione.

Inoltre, l'esperto dottor *, quanto allo svolgimento delle trattative ed al mancato accordo, dopo aver dettagliatamente riferito della complessa attività svolta, della durata di essa, dei creditori incontrati (indicandone anche tipologia e valore complessivo dei crediti), il numero complessivo delle proposte di saldo e stralcio inviate ai creditori finanziari e non, con i rispettivi esiti (da p.10 a p.13 relazione), ha così concluso:

È possibile affermare, anche per gli effetti di cui all'art. 25-sexies CCII, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non avendo la Società omissa di comunicare informazioni rilevanti ai creditori ed avendo la stessa operato con trasparenza nei rapporti con l'Esperto.

In particolare, sia ai creditori commerciali sia al ceto bancario sono state sempre tempestivamente fornite le informazioni necessarie per poter effettuare le valutazioni sulla eventuale "bontà" delle offerte ricevute, nel corso dei numerosi incontri tenutisi e in forma documentale, ove richiesto; a tale proposito si fa presente che gli advisor legali e finanziari hanno predisposto ogni materiale di supporto possibile affinché la situazione della Società e il piano proposto fossero dovutamente approfonditi. Inoltre, vi è stato un aggiornamento Parte costante circa l'evoluzione del processo di la cui esistenza era stata segnalata contestualmente all'avvio della CNC nell'ambito delle riunioni convocate dalla Società e dall'esperto.

1. CONCLUSIONI Lo scrivente, alla luce di quanto esposto, ritiene di aver concluso il proprio incarico e pertanto rende la presente relazione ai sensi dell'art. 17, co. 8, CCII. Segnala, per gli effetti di cui all'art. 25-sexies CCII, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 2, let. b) non sono praticabili. Da quanto sopra, emerge la regolarità del procedimento sin qui svolto e la presenza del pre-requisito di buona fede e correttezza nelle trattative dinanzi all'esperto, secondo un giudizio positivo, quale vaglio di ritualità, non solo della formale attestazione da parte dell'esperto circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 25 sexies, comma 1 CCII -ossia appunto svolgimento di trattative secondo correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni contemplate dall'art. 23, commi 1 e 2, CCII- ma anche dell'attendibilità e ragionevolezza di tale attestazione, che risulta ampiamente motivata, assistita da una esauriente trama di argomentazioni, corroborata da riscontri nella documentazione in atti. Difatti, da quanto dettagliatamente descritto dall'esperto, l'attività in sede di cnc e in particolare la condotta del debitore risultano pienamente improntate ad una seria volontà di ricerca degli accordi con i creditori, il tutto non difformemente da canoni di doveri generali delle parti (art 4 CCII): non vi sono elementi che facciano dubitare della rappresentazione completa veritiera e trasparente della situazione del debitore e dell'andamento del percorso di composizione; non vi sono elementi che lascino dubitare circa la individuazione di iniziative tempestive e volte a non pregiudicare gli interessi di terzi; né vi sono elementi che lascino dubitare di un reale impiego di tempo e risorse da parte del debitore per la ricerca di soluzioni effettive e praticabili.

Risulta dalla relazione dell'esperto che l'immediata ricerca di nuovo investitore, condotta fin dall'avvio della composizione nel marzo 23 con la più ampia e generale informativa ai creditori, è stata poi affiancata dall'agosto 2023 da trattative con proposta di rimborso a saldo e stralcio ai creditori, concretizzatesi in incontri con i fornitori, con i proprietari degli immobili, con i rappresentanti degli istituti bancari, fino a tutto settembre 2023 (e con esito negativo per il 66% delle banche; favorevole invece per il 25% dei creditori commerciali). L'esperto, poi, nel parere motivato del 5.12.23, ha dettagliatamente esposto:

La ricerca del nuovo investitore era stata condotta sin dall'inizio della * nell'ambito di un "processo" di M&A particolarmente serio e serrato, affidato a * 8, advisor specializzato.

Riassumendo brevemente, i consulenti avevano avviato una prima fase di reperimento di partner interessati e idonei, concretizzatasi nel mese di marzo con l'invio di una process letter che invitava a produrre entro la data del 9 aprile 2023, offerte non vincolanti aventi per oggetto un'operazione di investimento che preservasse la Part continuità "piena" sia di sia di * Questa azione aveva sortito, a seguito di molteplici accessi alla *) nel frattempo istituita e delle richieste di ulteriori informazioni specifiche, la trasmissione di alcune offerte non vincolanti che sono state sottoposte al vaglio del socio e dei suoi consulenti.

All'esito delle iniziative sopra menzionate, erano rimasti sostanzialmente due interlocutori portatori di una proposta ritenuta affidabile e ragionevolmente condivisibile in termini di importi e perimetro societario acquisibile⁶, ai quali l'Esperto aveva sollecitato la formulazione e l'invio di offerte vincolanti secondo una Parte tempistica stretta e compatibile con la tenuto conto della complessa situazione di disequilibrio Part finanziario in cui si trovavano e ancora attualmente versano sia sia * Solo alla fine del mese di giugno era però emerso quanto segue:

- a metà giugno entrambi i possibili nuovi investitori avevano dichiarato l'impossibilità a proseguire le trattative. Pertanto, non era pervenuta alcuna offerta vincolante nei tempi prospettati;

-tuttavia, tenuto conto della situazione contingente, delle stringenti tempistiche imposte dal percorso di composizione negoziata (sia per quanto atteneva allo svolgimento delle trattative coi creditori sia in relazione Part alla durata delle misure protettive), e (* si erano prontamente attivate, con il supporto del proprio advisor finanziario, per verificare la concreta possibilità di predisporre un piano di risanamento che non prevedesse l'intervento di soggetti terzi acquirenti * 1 ma senza alcuna interruzione dell' attività di che intanto continuava, l'elaborazione di due Parte Part distinti scenari di piano per e per il socio unico * (in estrema sintesi, il piano di prevedeva l'acquisto da parte di * el magazzino e l'assunzione di tutti i dipendenti, con un particolare Org focus sul ramo d'azienda in continuità diretta, per un prezzo pari sostanzialmente alla metà dell'Intervento Finanziario totale) che tuttavia non andavano a buon fine per la mancata finalizzazione delle trattative in accordi ex art. 23 con i creditori, ciò nonostante la serrata attività documentata dall'esperto. Tuttavia, nelle more di tali processi -in cui, si ricorda, la Società aveva ottenuto solo la posizione favorevole di 97 fornitori su 409 contattati e nessuna adesione dal ceto bancario-, interveniva appunto l'offerta vincolante e dalle tempistiche stringenti, comunque inserita nel processo di M&A del quale i creditori ricevevano costante informazione: tanto che anche nel provvedimento di proroga delle misure protettive si dava conto che la Società aveva indicato la presenza di ulteriori due diligence da

parte di altri interessati, e ciò sulla scorta sia dell'istanza di proroga formulata e del parere dell'esperto, in cui era stato evidenziato che la Società continuava a coltivare i contatti in corso con i potenziali terzi investitori che ancora stavano svolgendo la loro attività di due diligence (atti tutti conoscibili ai creditori). In definitiva, non può negarsi che l'andamento delle soluzioni in fieri sia stata sottoposta ai creditori ed anche veicolata di volta in volta nelle occasioni procedurali.

Oltre alla sopra verificata buona fede e correttezza nelle trattative, occorre evidenziare se e come sia emersa la impraticabilità di soluzioni alternative, profili sui quali sia l'esperto sia l'ausiliario nominato hanno diffusamente esposto le verifiche operate e le conclusioni raggiunte. Particolarmente, l'esperto ha evidenziato che la Società -destinataria fin da prima dell'accesso alla composizione e poi anche successivamente di svariate iniziative e molte azioni esecutive dei creditori- si trovava in una situazione di assai scarse risorse finanziarie allorquando le trattative con il ceto creditorio avevano ricevuto adesione di una modestissima percentuale di circa il 7% del debito complessivo; in tale situazione, all'evidenza, le soluzioni alternative individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) CCII non risultavano praticabili.

L'ausiliario nominato dal Tribunale ha, da parte sua, effettuato una simulazione quanto più prossima alla situazione esistente al momento in cui era intervenuta l'Offerta di * (3-10-24), al fine di verificare la praticabilità di una composizione attraverso accordo di ristrutturazione (ciò dedotto da un opponente), giungendo a verificare che -nella ipotesi- l'offerta formulabile ai creditori commerciali sarebbe stata del tutto simile a quella effettivamente già ricevuta e non accettata dai creditori commerciali per crediti totali di €17.762.000,00 e dunque, nella verosimile assenza di adesione (di una soglia almeno del 60% dei crediti) sarebbe comunque occorso il soddisfo integrale dei non aderenti (per un importo dunque che la Società non sarebbe mai stata in grado di corrispondere per intero in una ipotesi di AdR).

2- Quanto al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, anche tale requisito -come previsto dall'art.25 sexies co.5 CCII- risulta pienamente assolto, giacché si prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e delle spese di procedura e poi, integralmente, delle passività privilegiate in virtù dei proventi dalla cessione del ramo d'azienda e, in percentuale, delle passività chirografarie, successivamente a quelle privilegiate, in base ai proventi derivanti dalla liquidazione dei residui attivi di TRS (crediti commerciali e * per circa 4,9 milioni) e disponibilità liquide residue (v. parere motivato dell'esperto).

3-Quanto alla fattibilità del piano di liquidazione sotteso alla proposta, la valutazione del tribunale, sotto il profilo giuridico ma anche economico, non può prescindere dai pareri dell'esperto e dell'ausiliario.

Si evidenzia subito che, rispetto allo scenario di cui al decreto 21.12.23 di fissazione per omologa, si sono avuti i seguenti accadimenti: la cessione del Ramo d'Azienda in data 22.2.24, all'esito della procedura svolta sotto la supervisione ed il controllo dell'Ausiliario nominato, alla * controllata al 100% dall' * 2 (giusta autorizzazione del Tribunale del 7-2-23 ex art.25 septies co.3 CCII, in cui si valorizzava il fine di accelerare e favorire il processo di liquidazione dell'impresa e la marcata snellezza di forme e di incombenzi della liquidazione attuabile nelle ipotesi del II e del III comma del 25 septies, ossia diverse da quelle del primo comma, evidentemente sorrette dalla esigenza di impedire -in casi particolari- che il trascorrere del

tempo possa determinare dispersione del valore dell'azienda e dal fine quindi di ottenere, attraverso una vendita celere, un maggior ricavo rispetto ad una vendita parcellizzata) con integrale versamento del prezzo; acquisizione di un aggiornamento sulla tenuta del piano (relazione all.1 all'ultima memoria dell'Ausiliario dott. * del 13.3.24, indicativa di alcuni ribassi nelle passività inizialmente stimate in ottica prudenziale e, nel complesso, della tenuta del piano); la transazione con il creditore * (con autorizzazione del Tribunale del 19.3.24, stante il carattere di Part vantaggiosità per i creditori di come anche evidenziato nel parere dell'Ausiliario); il superamento dell'elemento di criticità nel pagamento delle somme dovute ad * 9 , avendo quest'ultima (*) acconsentito al pagamento in unica soluzione con F24 e al netto degli interessi di rateizzazione.

Nel valutare tali accadimenti, unitamente all'aggiornamento fornito dalla società, l'Ausiliario ha potuto verificare la tenuta del piano, la cui fattibilità consente di assicurare una utilità a ciascun creditore (con convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria).

4-Va positivamente riscontrato anche l'ultimo profilo, ossia che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore.

L'art. 25 sexies comma 5 CCII, come noto, prevede che il Tribunale possa omologare il concordato semplificato quando, verificato il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva l'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e in ogni caso assicura un'utilità concreta a ciascun creditore. Tale valutazione comparatistica, cui è deputato il giudizio di omologa, è volta a verificare la ricorrenza quanto meno di una equivalenza di risultato, in cui tuttavia la valutazione non si riferisce solo a dati quantitativi, ma anche all'analisi della tempistica del soddisfacimento, delle prospettive effettive e delle garanzie di realizzo, fermo restando che il raffronto è con la liquidazione giudiziale e che l'omologa è prevista anche nel caso di equivalenza. L'esperto si è doverosamente espresso sul punto, ha segnalato, in risposta a specifico quesito, che, valutate singolarmente tutte le voci dell'attivo concordatario e raffrontatele con il loro probabile valore di liquidazione, tenuto conto delle azioni di responsabilità e revocatorie e dei presumibili risultati (evidenziata l'assenza di possibili rilievi a socio ed amministratori, per la tempestività e l'impegno finanziario apportato all'insorgere della crisi) e tenuto conto dell'assenza di possibili azioni revocatorie, i valori dell'offerta nel cs sono senza dubbio migliorativi rispetto alla valutazione atomistica sia dei relativi Parte attivi nello scenario della liquidazione giudiziale di sia di quelli rettificati dall'ausiliario (in particolare, alcun soddisfo ci sarebbe per i creditori chirografari, né sarebbe coperto l'intero privilegio).

Si propone il prospetto redatto dall'ausiliario a pag.17 del suo parere motivato del 5.1.23, in cui vengono riassunte in schema tutte le considerazioni svolte, nonché proposto il raffronto tra lo scenario di concordato semplificato discendente dal piano di liquidazione incardinato sull'Offerta, lo Scenario alternativo proposto dalla Società e quello ipotizzato dell'Esperto, questi ultimi sempre nel contesto di una liquidazione giudiziale:

Tale valutazione risulta suffragata sia dalla perizia di professionista specializzato * acquisita dalla Società sulla valutazione delle attività e del valore di realizzo nello scenario alternativo, sia dall'apposito parere legale richiesto dalla Società (all.56 al ricorso) nel quale si conclude per

l'assenza dei presupposti per l'eventuale esperimento, nell'ambito di una ipotetica liquidazione Parte giudiziale di di azioni revocatorie ovvero azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali (avv. Sido Bonfatti), perizie e pareri non oggetto di censure o rilievi.

Risulta soddisfatto il profilo dell'utilità per ciascun creditore (in assenza di una soglia minima di legge), nessuno essendo pregiudicato e ciascuno ricevendo una utilità, innanzitutto in termini monetari ma non solo (vi è il mantenimento del livello occupazionale, sono conservati contratti relativi a licenze software e quelli di affitto degli outlets), basti considerare la ristretta tempistica prevista per i pagamenti. Difatti, i tempi di pagamento sono molto ravvicinati alla omologa il che, peraltro, rafforza viepiù il giudizio di fattibilità del piano.

Tutto ciò esposto, ritiene il Collegio che ricorrano tutti i profili richiesti per il concordato semplificato, a cui il debitore può accedere quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 23 co.1 e 2 lett.b) non sono praticabili e quando il debitore abbia operato secondo correttezza e buona fede nel corso delle trattative.

Quanto alle OPPOSIZIONI:

a) * quale mandataria di * fonda la richiesta di rigetto del ricorso per omologa sui seguenti plurimi motivi:

-mancato rispetto delle previsioni di cui all'art.25 co 7 CCII e omessa interlocuzione con i creditori di Parte circa la possibilità che le due procedure di composizione (di TRS e del socio unico * si svolgessero in modo unitario.

La questione non risulta fondata, poiché l'art.25 CCII lascia chiaramente intendere come l'iniziativa della composizione negoziata possa essere configurata come di gruppo mediante domanda unitaria da parte di più imprese; viceversa, la conduzione della composizione negoziata può riguardare invece le singole imprese quando, o fin da principio le singole imprese abbiano presentato più istanze separate ai sensi dell'art.12 I co CCII oppure quando, nel caso di iniziale istanza unitaria, l'esperto riscontri che la conduzione unitaria risulti eccessivamente gravosa.

Nulla, dunque, impedisce che si possa optare per trattative atomistiche (soprattutto nel caso di interessi contrapposti delle imprese), essendo importante che, in entrambi i casi, vi sia un adeguato flusso informativo.

Nel caso di specie, alcuna censura è mossa sotto quest'ultimo profilo e neanche esso traspare dagli atti, posto che l'esperto ha ricevuto -e di ciò ha dato atto nelle sue relazioni- trasparenti informazioni sulla Parte dinamica e sui legami tra le due società e * sulle rispettive strategie di intervento, sulle interconnessioni degli obiettivi di risanamento.

In ogni caso, l'esperto nominato dottor * ha puntualmente esposto e precisato gli argomenti a sostegno delle trattative atomistiche e della effettiva conduzione di trattative separate, il che evidentemente non ha reso necessaria la sua decisione di optare per uno svolgimento unitario delle trattative che siano partite da singole domande separate, come prevede la norma previa interlocuzione con le società e i creditori (25 co 7 CCII).

L'opponente censura che i creditori non sarebbero stati sentiti in merito ad una composizione asseritamente condotta di fatto in via unitaria e ritiene che da tale circostanza non possa che derivare un vizio della intera composizione negoziata e delle trattative, per questo prive di correttezza e buona fede.

Ma tale censura poggia su un assunto indimostrato: le trattative sono state, invece, effettivamente separate e non già il riflesso di una gestione unitaria, se solo si consideri la discrasia temporale dei due percorsi, la completa diversità delle rispettive attività e business delle società (per quanto vi fossero legami dovuti al contratto di licenza del marchio) e la radicale diversità delle rispettive compagini creditorie: è evidente che, dunque, le trattative non avrebbero comunque potuto essere unitarie e svolte in unico consesso. La documentazione in atti neanche pare consentire la ricostruzione offerta dall'opponente in merito ad un Parte asserito sacrificio dei creditori di in favore di quelli del socio unico * tanto più che alcun vizio della procedura risulta accertabile.

-l'eccessiva durata della composizione negoziata, lamentata dall'opponente, non si ravvisa in quanto le relazioni dell'esperto hanno di volta in volta indicato, e documentato, una serrata attività, iniziata sin dalla fase d'avvio della composizione negoziata che -da un processo di inizialmente sfociato in una situazione di stallo- era virata sulla verifica di un piano stand alone e la formulazione di proposte saldo e stralcio, poi non accettate. Solo il 3 ottobre 23 era intervenuta la prima offerta di *. Non si ravvisa, dunque, alcun indugio o ritardo da parte della Società, nessuna strategia di rallentamento e comunque si è trattato di fattori indipendenti dalla Società. Non senza trascurare che tra l'archiviazione della cnc con cessazione delle misure protettive (6-11-23) e il deposito del concordato semplificato (20-11-23), i creditori avrebbero potuto chiedere la liquidazione giudiziale, il che sembra escludere una eventuale abusività del ricorso allo strumento.

- quanto ad una asserita scarsa credibilità dell'unico progetto di piano di risanamento proposto, di ciò non vi è alcuna evidenza e né può esserlo il richiamo operato dall'opponente alle "criticità sostanziali" che avrebbe evidenziate l'esperto: questi, nella relazione integrativa chiesta dal Tribunale all'udienza del 7.3.24 anche "in relazione ai temi sollevati nelle opposizioni", ha invece chiaramente precisato che:

-quanto alla dedotta mancata negoziazione del nuovo progetto alla luce della proposta *, non pare che si possa affermare una "mancata volontà" di aprire un tavolo negoziale sulla nuova opportunità.

Innanzitutto, va ribadita l'assenza di un qualche vizio del procedimento sotto il profilo della correttezza e buona fede delle trattative, per quanto sopra già analizzato e che può qui essere richiamato. Inoltre, il punto è stato espressamente affrontato dall'esperto, nella relazione integrativa del 13.3.24 e, nuovamente, il dottor * ha ribadito di aver illustrato ai creditori TRS, con il supporto dell'advisor * 8, lo sviluppo del processo di M&A e il contenuto dell'offerta *, dunque permettendo ai creditori, in piena trasparenza e con piena informazione, di interloquire e di assumere le valutazioni più opportune.

Con specifico riguardo all'opponente, è documentata la fissazione di ulteriore incontro specifico, al 31.10.23 (doc.7 all. memoria difensiva della Società del 6.3.24). Per quanto ha poi

precisato la Società nella memoria difensiva ultima depositata, con * si sono avuti cinque incontri, nel solo periodo Parte compreso tra il 7 settembre 2023 ed il 31 ottobre 2023. Emergono dati oggettivi secondo i quali (nonostante l'elevato numero di creditori) ha inviato comunicazioni dunque manifestato disponibilità ad incontrare i creditori anche dopo l'invio della Proposta, aprendo di fatto ad una interlocuzione;

- quanto al trattamento nell'ambito della alternativa liquidatoria del credito vantato da * 3 Organ assistito da garanzia l'opponente richiama, sulla base di similitudini rinvenibili prima facie , una recente pronuncia di merito (Tribunale Asti 8.1.24) evidenziando che, se nello scenario della liquidazione giudiziale il credito di * 3 dovesse esser messo in discussione, ne conseguirebbe un soddisfacimento rispetto agli altri creditori sensibilmente differente, di cui tener conto nell'ambito dell'analisi di convenienza per i creditori, fra le alternative del concordato semplificato e della liquidazione giudiziale. Ebbene, nella assenza di precisi elementi forniti o indicati dall'opponente, il Tribunale non può che basarsi sugli stessi dati già esaminati dall'Ausiliario, il quale attuando la più approfondita indagine, indotta dall'opposizione, sulla tenuta della garanzia statale concessa a * 3 , ha fornito una esauriente ricostruzione della posizione di credito di * 3: trattasi di mutuo concesso nell'anno 2020 e Parte dunque da quasi 4 anni, già in parte rimborsato, attivato quando era meritevole di credito tanto da ricevere ancora il supporto del ceto bancario. E difatti, ancora all'ingresso in composizione (del 27-2-23) TRS presentava semmai uno squilibrio finanziario a seguito della pandemia che ha trovato poi maggior emersione in conseguenza del conflitto russo-ucraino (anche considerato che il mercato russo rappresenta il secondo mercato di riferimento per i prodotti a marchio * ma insomma nulla che consentisse di affermare, né tantomeno di ravvisare, quel palese stato di insolvenza che dovrebbe determinare la nullità del mutuo bancario.

L'indagine sulla nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. del contratto di mutuo bancario supportato da garanzia pubblica, dovrebbe giungere a sostenere la consapevolezza da parte della banca, al momento dell'erogazione del prestito, di uno stato di decozione in cui versava la società finanziata, ciò che qui non emerge. Anche questo motivo di opposizione non risulta condivisibile.

L'opposizione di * quale mandataria di * non risulta nel suo complesso fondata, e ciò anche prescindendosi dal fatto che non sono state, allo stato, documentate in atti le procure notarili (notaio * 19.11.2021 e 20.12.2022) con cui, rispettivamente, * conferisce poteri di mandataria a * (la quale agisce quale mandataria di *) e con cui * conferisce poteri di rappresentanza in giudizio a * e tutto ciò nonostante le eccezioni mosse dalla Società e reiterate in sede di replica.

Difatti, la procura alle liti allegata all'atto di opposizione è del seguente tenore:

ma non è accompagnata dalle due procure notarili dette, atte a dimostrare la capacità processuale delle parti e la rappresentanza processuale ove il titolare agisca per mezzo di altri.

b) * o * 1 E * hanno da parte loro svolto separate opposizioni, che possono essere esaminate insieme in quanto accomunate dai seguenti profili: le società, creditrici per canoni di affitto relativi a centri commerciali e munite di decreto ingiuntivo, hanno illustrato i Parte rispettivi crediti verso l'affittuaria specificandone la parte maturata successivamente all'accesso alla composizione negoziata e della quale hanno chiesto il riconoscimento della prededuzione

“stante l’assenza di continuità tra le due procedure”. Le opposizioni, per come poste, assumono piuttosto il valore di precisazione dell’entità dei crediti, dei quali, ricordando come la composizione negoziata della crisi non sia una “procedura concorsuale” e dunque non troverebbe applicazione l’articolo 6 CCII per i crediti sorti appunto in costanza di composizione, non andrebbe ammessa la natura predefinitiva. Inoltre l’Ausiliario, esaminando la classificazione del credito dei locatori, ha potuto verificare che il Piano è in grado di assicurare ai chirografari una percentuale almeno di 5,84%. In ogni caso, come precisato nella sua ultima memoria dalla Società, * 5 e * 6 avrebbero già raggiunto una intesa con la newco controllata da * , per cui di fatto qualsiasi doglianza risulta in concreto superata.

c) * , con la quale nelle more è intervenuta transazione, autorizzata dal Tribunale e con parere favorevole dell’Ausiliario, aveva già dichiarato a verbale d’udienza 7.3.24 che detta transazione avrebbe “assorbito” completamente ogni motivo di opposizione. Di tanto occorre dunque prendere atto.

In conclusione, le opposizioni non possono trovare accoglimento, per quanto di volta in volta rispetto ad esse motivato e, complessivamente, per le considerazioni in principio espresse in relazione al positivo riscontro dei presupposti di omologabilità del concordato semplificato.

Può da ultimo osservarsi che, alla base del vaglio complessivo, ben possono esser posti la relazione finale dell’esperto, il parere e la integrazione richiesta, atti dai quali il Tribunale può trarre tutte le informazioni necessarie giacché la figura dell’Esperto assume proprio un ruolo istruttorio.

Dopo la relazione finale, il parere motivato dell’esperto, del 5.12.23, ha esplicitamente esaminato i punti oggetto di previsione normativa (correttezza e buona fede delle trattative, assenza di esito positivo e non praticabilità di altre soluzioni, 25 sexies co.1 CCII), ha poi offerto una mera miglior specificazione e chiarimenti in relazione ai ridetti punti, come richiesto dal Tribunale all’udienza 7.3.24 ed ha ulteriormente esaminato i temi sollevati nelle opposizioni qui assumendo valore integrativo (non si verifica dunque un inammissibile completamento della relazione, come eccepito dalla opponente * .

A detto parere si accompagna, inoltre, ampia ed esaustiva documentazione, prodotta dalla Società (come per esempio scambio di mail, convocazione a sessioni di incontri ecc), che consente di ritenere del tutto congrui i prospetti sintetici degli incontri effettuati con l’ausilio dell’esperto (e da quest’ultimo riepilogati da p.5 a 9 della relazione 13.3.24, con indicazione sintetica della modalità e del contenuto, molti in videocall), dunque in piena conformità all’art. 8, punto 8.5, del Decreto Ministeriale 28.9.2021 (che dispone che “durante gli incontri con l’imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente l’elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa.”). Il DM pone un obbligo di riservatezza delle trattative e la possibilità di verbalizzazioni delle riunioni in forma succinta e sommaria, senza che possa essere dato conto, per esempio, del contenuto dei documenti prodotti ed esaminati dal debitore e dalle parti interessate.

All’udienza del 14.3.24, il PM in sede ha depositato osservazioni in merito al ricorso per omologazione della proposta di concordato semplificato ed ha chiesto, in considerazione di

profili di irritualità della proposta e di inammissibilità del concordato, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt.37 e 38 CCII.

➤ Il PM ritiene che l'esperto non abbia giustificato le ragioni per cui ritiene non percorribili le soluzioni alternative.

I profili di asserita irritualità ed inammissibilità proposti dal PM sono stati già sopra esaminati, tuttavia può nuovamente osservarsi: l'effettiva interlocuzione con i creditori e la non praticabilità di soluzioni ex art.23 co.1 e co.2 lett.b) è stata attestata dall'esperto, fin dalla relazione finale del 31.10.23, nei seguenti termini: È possibile affermare, anche per gli effetti di cui all'art. 25-sexies CCII, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non avendo la Società omissis di comunicare informazioni rilevanti ai creditori ed avendo la stessa operato con trasparenza nei rapporti con l'Esperto.... ..Segnala, per gli effetti di cui all'art. 25-sexies CCII, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 2, let. b) non sono praticabili.

Nella relazione finale, il dottor * non ha mancato di indicare gli incontri e le trattative svolte, l'entità e l'oggetto del flusso di informazioni intercorso tra le parti, quali soluzioni negoziali stragiudiziali siano state esplorate e l'esito delle stesse. È ben vero che la relazione finale dell'esperto, imperniata sullo svolgimento delle trattative e sul modo con cui le parti si sono relazionate tra loro, costituisce un punto di snodo nella valutazione sul concordato semplificato, ma non pare che possa dirsi richiesta --per le ragioni tutte già sopra spese nonché in considerazione del fatto che il Decreto 21 marzo 2023 non la impone--, una indefettibile trama argomentativa che abbia i requisiti della persuasività, essendo invece indicato come opportuno un contenuto descrittivo e indicativo dell'attività svolta ed altri dati (per quanto, richiamando quanto già a pag.8, questo Tribunale ritiene ampiamente motivate dall'esperto le sue dichiarazioni).¹ Emerge pacificamente da tutto quanto sopra esposto che in nessun modo si è palesata nel corso della composizione negoziata la possibilità di adottare, con la collaborazione e adesione dei creditori, uno strumento di superamento della crisi di natura negoziale, un piano attestato o un accordo di ristrutturazione, tanto che anche in questa sede nessuno degli stessi creditori ha rivendicato la possibilità di soluzioni alternative.

➤ Il Pm solleva perplessità sulle procedure separate anziché di gruppo.

Anche su tale punto occorre richiamare quanto già osservato e ribadire che l'accesso alla composizione negoziata avviene su base volontaria e anche la disciplina riferita ai gruppi è incentrata sulla facoltatività. Il punto 14 del Protocollo, indica il contenuto opportuno della relazione finale (14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno: 14.3.1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti; 14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 18, 19 e 20, del Codice della crisi d'impresa; 14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 19, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e il termine delle misure protettive concesso; 14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza; 14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse; 14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla

idoneità della soluzione individuata) e, per il caso di mancato raggiungimento di un accordo, è previsto che: 14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non è stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa, di una delle soluzioni concordate della crisi.

(delle imprese o degli esperti) nell'optare appunto per la procedura di gruppo (più imprese appartenenti al medesimo gruppo possono chiedere al segretario generale della * la nomina dell'esperto ai sensi della normativa di riferimento, con ricorso unico; quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze di accesso alla procedura, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative, possono proporre lo svolgimento della composizione negoziata in modo unitario o per più imprese appositamente individuate). A valle di ciò è considerato che non è stata dedotta e dimostrato uno specifico intento abusivo o fraudolento nelle scelte operate, il motivo non può essere condiviso.

➤ Le criticità circa la realizzazione del piano appaio invece del tutto infondate alla luce degli eventi nelle more già intervenuti, ivi compresa la liquidazione aggregata dell'azienda funzionalizzata alla massimizzazione del valore con incasso totale del corrispettivo.

Il presente giudizio può dunque concludersi con l'omologazione del concordato semplificato proposto da * con ricorso depositato il 20-11-2023, sussistendone tutte le condizioni di legge.

Sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina del Liquidatore giudiziale, per procedere alla cessione dei beni ed ulteriori assets di attivo esterni all'azienda già ceduta, nonché per acquisire alla Procedura tutte le relative disponibilità di somme; a tal proposito nulla osta acchè le funzioni di Liquidatore siano affidate al già nominato Ausiliario, in persona dello stesso dottor * in possesso dei requisiti e noto all'Ufficio.

Il Liquidatore assumerà le relative funzioni in particolare quanto alle liquidazioni di ulteriori assets dell'attivo, in relazione alle quali si rende necessaria anche la nomina del Comitato dei Creditori, nel numero di tre membri, che va disposta in dispositivo e rimessa nella individuazione all'esito della istanza del Liquidatore, da aversi entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il Liquidatore, in particolare, provvederà a: prendere in consegna i beni della società e le somme rinvenienti dalle liquidazioni, consolidare lo stato passivo, depositare le somme in apposito conto corrente bancario da cui provvedere al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto in proposta e piano, previa redazione di progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato al giudice delegato; redigere ai sensi dell'art. 114 co. 5 CCII, con periodicità semestrale, il rapporto riepilogativo delle attività svolte, con conto della gestione, trasmettendo copia del rapporto e degli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del Comitato dei Creditori, per le eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, al PM Sede e ai creditori; una volta conclusa l'esecuzione, il Liquidatore

al termine delle operazioni di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art.114 co.6 CCII.

Quanto alla richiesta di condanna alle spese di lite, stante la natura contenziosa del giudizio di opposizione e la contrapposizione degli opposenti alla Società debitrice, con allungamento dei tempi del procedimento e necessità di deposito di ulteriori memorie, si reputa di far seguire la condanna alle spese di lite al principio di soccombenza, esclusi gli esborsi che la Società avrebbe comunque sostenuto anche in assenza di opposizioni (contributo unificato, diritti di cancellerie, spese per notifiche) e liquidate nei valori medi in base a parametri di valore indeterminato e complessità media, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, in € 7.122 oltre spese generali ed accessori, da porsi a carico di ciascun opponente (con esclusione dell'ufficio del PM, trattandosi di organo cui sono attribuiti poteri diversi da quelli svolti dalle parti ed esercitati nell'interesse pubblico).

P Q M

Visto l' art. 25 sexies CCII 1) omologa il concordato semplificato presentato dalla società debitrice ricorrente * ;

2) nomina quale Liquidatore Giudiziale il dottor * professionista che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi, già nominato Ausiliario;

3) dispone, quanto all'esecuzione, che il concordato venga attuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.25 sexies e 25 septies I co. CCII;

4) dispone che il Liquidatore provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a proporre al gd i nominativi dei creditori disponibili a far parte del Comitato dei Creditori;

5) dispone che il Liquidatore provveda: - prendere in consegna i beni della società e le somme rinvenienti dalle liquidazioni, consolidare lo stato passivo, depositare le somme in apposito conto corrente bancario da cui provvedere al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto in proposta e piano, previa redazione di progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato al giudice delegato; redigere ai sensi dell'art. 114 co. 5 CCII, con periodicità semestrale, il rapporto riepilogativo delle attività svolte, con conto della gestione, trasmettendo copia del rapporto e degli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del Comitato dei Creditori, per le eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, al PM Sede e ai creditori;

6) dispone che, una volta conclusa l'esecuzione, il Liquidatore al termine delle operazioni di riparto, renda il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art.114 co.6 CCII;

7) dispone che il liquidatore si attenga, ai sensi dell'art.26 sexies co.8 CCII, alle disposizioni di cui agli articoli 106, 11, 118, 119, 324 e 341 CCII;

Si comunichi al RRII per l'iscrizione nonché si comunichi alla Società ricorrente, al PM Sede, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto dottor * , all'Ausiliario dottor * anche nella sua veste di nominato Liquidatore Giudiziale.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 14/03/2024.

Il giudice est Dott.ssa Luisa Vasile

Depositato in cancelleria il 18 aprile 2024